CONDIZIONI

L'abbonamento e obbligatorio per un unno e costa L 5 - Pagamenti anticipati - Spedizione a domicilio Un numero separato Cente

Prezzo delle inserzioni da convenusi

Biblioleca Fardelliana LA PROVINCI

RASSEGNA DEGLI INTERESSI ECONOMICI

AVVERTENZE

Per associazioni, inserzioni od altro, rivolgersi alla Direzione del giornale La Provincia, presso la Segreterra della Camera di Commercio ed Arti di Trapani

I manoscritti non si restituiscono - Le lettere non affrancate si respingono

-- ORGANO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI DI TRAPANI ---

Si pubblica ogni mese - Si spedisce alle Camere di Commercio del Regno, ai Municipi della Provincia ed ai giornali che accordano 'cambio - Spaccio in Trapani presso il sig S Bassi

ATTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

SUNTO dei verbali delle adunanze

N XI

A 20 Novembre 1895

Tornata ordinaria

Presidenza del Cav Uff Ing N Aula, Presidente

Si provvede sulle pratiche d'ordine interno e di contabilità, comunicate dalla Presidenza

Si appoggia il voto della Consorella di Verona rivolto ad ottenere che la I eg ge sull'imposta di ricchezza mobile sia modificata nel senso di stabilire che la revisione periodica dei redditi mobiliari sia fatta di cinque in cinque anni, e non gia di due in due anni, come e attualmente Contemporaneamente essa Camera ha chiesto, e la nostra ha appoggiato che sia conceduto alle Camere di commercio di essere rappresentate nelle Commissioni di 1ª istanza per le Imposte Dirette, come lo sono in quelle di Appello

Su rapporto alla Presidenza, in nome della Commissione di Finanza e di Contabilita, si discute e si approva il Bilancio preventivo camerale pei l' Esercizio 1896.

N XII

A 9 Dicembre 4895

Tornata straordinaria

Presidenza del Cav Uff Ing Aula, Presidente

Si provvede sulle pratiche d'ordine interno e di Contabilità, comunicate dalla Presidenza

Si deplora che nell'attuazione del servizio postale e telegrafico riuniti, il locale si e dimostrato insufficiente e si fan voti al sig Ministro delle Poste e dei Telegrafi perche voglia provvedere al gravissimo inconveniente, che ha sollevato unanimi e giornalieri reclami per parte del pubblico

Si provvede in ordine alla proposta di distribuzione tra i vari Comuni produttori della Provincia, dei tre mila quintali di vivo tipo Marsala ammessi a dazio di favore in Austria-Ungheria

N. XIII.

A 30 Dicembre 1895

Tornata straordinaria

Presidenza del Cav Uff Ing N Aula, Presidente

Si provvede sulle pratiche d'ordine interno e di Contabilita, comunicate dal la Presidenza

Si prende atto delle assicurazioni fatte pervenire dal Sig Ministro del commercio, circa all'applicazione in Provincia di Trapani delle nuove tariffe fer roviarie pel trasporto dei vini Esse, ove lo esperimento riesca, saranno estese a tutte le Provincie Siciliane

Si dispone partecipare agli esportatori di questa Provincia il comunicato dello stesso Sig Ministro, col quale si afferma che l'Agente commerciale Italiano in Belgrado, riconosciuto dal R Governo, e il Sig Mose Rocca.

In base al comunicato del Sig Ministro delle Poste e dei Telegrafi, si conferma l'iniziativa della Presidenza per il mantenimento dello approdo a Trapani, sussidiato dalla Camera, del piroscafo della linea Palermo Cagliari

A richiesta dell' On Prefettura di Trapani, si da parere favorevole sulla applicazione del dazio consumo sulle vernici e sui colori ad olio, deliberato dalla Giunta Comunale di Trapani

A richiesta del Sig, Intendente di Finanza di Trapani, si dichiara che nulla osta all'ammissione dei Signori Sebastiano Passalacqua e Giuseppe Tumbiolo alle funzioni di Spedizionieri doganali, in Trapani ed in Mazzara, rispettivamente

Esaurite le pratiche preliminari occorrenti si delibera lo svincolo della cauzione gia prestata dal Sig Atria Antonino di Pasquale, da Castelvetrano, Sen sale in merci, riconosciuto Pubblico Me diatore

> Il Segretario Avy Mondini

Regolamento per l'applicazione della legge 19 luglio 1894, n 356, che stabilisce le norme dirette ad impedire le frodi nel commercio del burro e disciplina la vendita del burro artificiale

PARTE PRIMA

Osservanza della legge

Art 1 - Chiamasi burro la materia grassa ricavata esclusivamente dal latte genuino o dalla crema genuina di latte, mediante lo sbattimento

Art 2 — Chiamansi margarina, oleomargarina, butirrina o burro artifi
ciale, quelle materie grasse somiglianti
al burro e destinate allo stesso uso di
questo, le quali, qualunque sia l'origine e composizione loro, non abbiano la
esclusiva provenienza voluta nell'articolo primo, e quindi coi medesimi nomi
si designeranno anche le miscele del
burro con grassi estranei, in qualsiasi
proporzione

Art 3 — E proibito di porre in vendita, esportare od importare sotto il nome di burro le sostanze destinate a sostituirlo, ossiano le materie grasse indicate all'articolo precedente

Art 4 — Il burro ottenuto dal siero o dalla ricotta dovra essere venduto colla denominazione di burro di siero

Art 5 — Tutte le materie grasse, di cui all'articolo 2, si devono porre in vendita, esportare od importare col nome di margarina, di oleo margarina, di grasso alimentare o di burro artificiale, e per conseguenza

I I fabbricanti e i commercianti delle materie di cui all'articolo 2, che non abbiano gia denunziato i loro stabilimenti al municipio del comune ove sono aperti, dovranno cio fare entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento. E chiunque volesse in seguito aprire una di tali fabbriche o vendite, dovra darne avviso un mese prima al municipio del comune in cui dovra essere aperta.

I fabbricanti dovranno specialmenle indicare le materie prime che intendono adoperare, ed il modo di preparazione

Gli ufficiali designati nel successivo articolo 6, presa notizia degli avvisi e delle denunzie di cui sopra, procederanno a visite speciali degli stabilimenti non denunciati, e li denunzieranno di ufficio

Ogni fabbrica di margarina avra una marca propria, approvata e depositata a termine di legge

Questa marca e l'indicazione margarina o burio artificiale, in grossi caratteri, devono essere impresse sui pani del prodotto messo in vendita, o stampate sui recipienti che lo contengono quando la materia grassa non e in forma di pani

I recipienti, le tele, le carte, ecc che servono a contenere o ad avvolgere questi pani, o i recipienti che contengono la materia non in forma di pani, devono portare scritto o stampato pure in caratteri grandi ed indelebili le parole margarina o burro artificiale, colla

indicazione della Ditta e la marca di fabbrica La stessa indicazione dovia trovarsi sui libri, sulle fatture, sulle polizze di carico, sulle lettere di spedizione, ecc.

2 Coloro che a scopo commerciale fabbricano, tengono in deposito o pon gono in vendita, esportano od importano nel Regno margarina, oleo margarina, burro artificiale o miscele di sostanze oleose o grasse diverse e che non abbiano la provenienza voluta dall'arti colo primo, non possono aggiungere a questi prodotti alcuna materia colorante (zafferano, annato, ecc.), che tenda a farli viemmeglio rassomigliare al burro naturale

Questi stessi prodotti devono conservare il colore che essi naturalmente hanno o che acquistano in seguito alle miscele

Art 6 — Gli ufficiali sanitari comunali, o coloro che sono incaricati della sorveglianza del commercio e dello spaccio delle materie alimentari, e gli agenti doganali sono autorizzati a prelevare gratuitamente campioni in doppio dei burri che sono esposti, messi in vendita, esportati o importati nel Regno, allo scopo di verificarne la genuinita I predetti ufficiali, quindi, avranno libero accesso nelle fabbriche di burro artificiale, nelle cascine, nelle latterie sociali ed in generale in tutti i locali dove si fabbrica o e posto in vendita del burro

Art 7—1 vetturali, come pure le Amministrazioni ferroviarie, i loro agenti e le Compagnie pei trasporti per terra e per acque (mari, laghi e fiumi), sono tenuti a non frapporre alcun ostacolo alle richieste per il prelevamento dei campioni e per la presentazione delle lettere di spedizione, ricevute, polizze di carico, delle quali essi devono essere latori. Ogni prelevamento di campione e accertato da un processo verbale speciale.

Art 8 — Quando il prelevamento del campione abbia luogo presso un commerciante, uno speditore, un consegnatario o un vetturale, questi sono obbligati di far conoscere il nome, cognome e residenza della persona o Ditta della quale detengono la merce

Se il commerciante, lo speditore, il consegnatario o il vetturale, non voglia o non possa indicare il nome, il cognome e la residenza della persona o Ditta della cui merce sono detentori, o rifiuti di firmare il processo verbale, se ne deve far menzione nel processo verbale stesso.

Art 9 — I campioni prelevati in doppio dagli agenti indicati all'articolo 6, in presenza dei detentori, saranno messi in recipienti, chiusi e suggellati col suggello dell'ufficiale incaricato e con quello della parte interessata, ed in modo che i suggelli stessi non possano essere manomessi, ed uno dei campioni deve essere trasmesso al laboratorio di cui all'articolo 11 e l'altro deve essere conservato dal Municipio o dall'ufficio doganale o dalla Camera di commercio ed arti, da cui dipende il prelevante, fino a quando sia compiuta l'analisi e non abbia dato luogo a contestazione

Nel processo verbale si deve far menzione delle circostanze che accompagnano il prelevamento e della spedizione dei campioni

I campioni di analizzare devono essere spediti ai laboratori, che d'anno in anno verranno indicati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio

Art 10 — Le materie di cui all'articolo 2, spedite in transito, debbono essere contenute in recipienti chiusi, e indicanti in caratteri ben visibili, la provenienza e la natura della mercanzia

Al loro arrivo all' ufficio doganale, i recipienti sono pesati, legati con corde e piombati, ed e rilasciato al vetturale od alla Compagnia dei trasporti per terra o per acqua, incaricata di farli transitare, una bolletta di cauzione per accompagnarli sino all' ufficio doganale di confine

Nella bolletta di cauzione e fissato il termine accordato per la riesportazione

La cauziono dovra essere prestata, oltreche per diritti e multe doganali, anche per la multa prevista dall'articolo 4 della legge 19 luglio 1894, n. 356

PARTE SECONDA

Laboratori incaricati delle analisi e metodi analitici

Art 11—1 campioni per le analisi saranno spediti a quello fra i laboratori indicati dal Ministero, giusta l'ultimo comma del precedente articolo 9, che risieda nel luogo dove esiste la fabbrica o il negozio da cui provengono i campioni, o nella localita viciniore

L'analisi dovrà essere fatta il più presto e nel più breve tempo possibile

Art 12 — Rispetto ai metodi analitici, fino a nuove disposizioni, si adotteranno i seguenti procedimenti

a) determinazione del titolo in acidi volatili col processo Reichert Meissl modificato da R Wollny, ritenendo per

genum i burri il cui grasso ha un titolo non inferiore a 26 cm c di alcali decinormale, e quando altre os servazioni, di cui appresso, non diano indicazioni contrarie, sofisticati quelli il cui titolo si riscontra inferiore a 20 cm c di alcali decinormale,

sospetti quelli il cui titolo e compreso fra 20 e 26 cm e e quando altri dati (eta del burro, epoca dell'anno ecc), non permettano di decidere,

b) come prime indagini, possedendo i mezzi occorrenti, si faranno la determinazione dell'indice di rifrazione o quella del peso specifico a 100°, ritenendo senz'altro sofisticati i burri che al burro rifrattometro di Zeiss danno un indice superiore a 48 divisioni della sca la alla temperatura di 35° C, e così pure si riterranno sofisticati quelli il cui peso specifico alla temperatura dell'acqua bollente risulta inferiore a 0, 865, riferito all'acqua a 15° C,

c) osservazione al microscopio polarizzatore, ritenendo per sofisticati i burri di recente preparazione che presentano la struttura cristallina Per burri, dei quali non e certa la recente preparazione la struttura cristallina varra a farli ritenere sospetti.

Art 13 — Pel giudizio definitivo di un burro sospetto si terra conto della sua eta, della sua provenienza e di quanto si conosce intorno alle variazioni nel titolo in acidi volatili di quel prodotto durante l'anno, nelle varie regioni lattifere, e, ove sia necessario, si ricorrera alla prova di stalla, cioe all'esame del burro genuino ottenuto sul posto col latte della stalla dalla quale si afferma provenire il prodotto sospetto

Se i risultati delle indagini fatte su questo burro genuino saranno identici a quelli avuti dalle indagini eseguite sul burro in questione anche questo si rterra genuino

Art 14 — Nei procedimenti per inosservanza della legge 19 lugho 1894, numero 356, l'Amministrazione chiedera sempre che, a spese del condannato, ven ga inserita in un giornale diffuso del luogo dove la inosservanza e avvenuta o della localita più vicina la sentenza

Art 15 — Dal giorno in cui andra in vigore questo regolamento, s intendono abrogati gli articoli 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108 e 109 del regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti d'uso domestico, approvato col regio decreto 3 agosto 1890, n 7045

Visto d'ordine di S M

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari di agricoltura, industria e commercio

BARAZZUOLI

Il Ministro Segr di Stato per gli affari dell'interno CR'SPI

Camera di commercio di Milano

Avviso di proroga di concorso

La Camera di commercio di Milano ha prorogato al 31 dicembre 1895 la scadenza del concorso al posto di Vice-Direttore del Museo Commerciale di Milano cui e annesso lo stipendio annuo di L 3600 nette di R M, aumentabile di un decimo ad ogni quinquennio

Il concorso e per titoli e per esame Possono prendervi parte coloro che abbiano ottenuto la Licenza di una Scuola Superiore di Commercio, la Laura in legge, in matematica, o nelle scienze fisico chimiche, oppure che possano presentare altri titoli equipollenti, su di che e riservato il giudizio alla Camera

l concorrenti non devono avere più di 35 anni

Sara considerato come titolo di merito la prova di pratica commerciale già fatta in qualche azienda

L'esame, scritto ed orale, vertera

- a) sulle lingue francese, inglese e tedesca,
- b) sulle istituzioni giuridiche amministrative inerenti al commercio specialmente internazionale,
 - c) sulla Merceologia in genere;
- d) sulla Merceologia applicata all'Italia.

La Camera riserva a se piena ed intera facolta di procedere o no, secondo il proprio apprezzamento dei risultati del concorso alla nomina effettiva di alcuno dei concorrenti

Le domande, in bollo da 50 centesimi corredate dell'atto di nascita e della fedina penale di data recente, dovianno essere presentate alla Segreteria della Camera entro il 31 dicembre 1895

> Il Presidente Ugo Pisa

Il Segretario
Dott Leopoldo Sabbatini

Esposizione Internazionale di Cannes

Dal Comitato d'onore dell' Esposizione Internazionale di Cannes ci è pervenuto l'invito di promuovere l'intervento dei nostri produttori

Stimiamo opportuno, nell'augurarci che la Provincia di Trapani affermi, anche in quella Esposizione, la sua importanza, di pubblicarne il Regolamento

Art 1 — L' Esposizione si aprira nel gennaio 1896 nei terreni della Via Oustinoff, Boulevard della Croisette, e verrà chiusa nell'aprile 1896

Art 2 — L'Esposizione sara internazionale per ciò che concerne la generalità dei Prodotti — Arti industriali e di lusso, Igiene ed Alimentazione, Sport Nautico e Salvataggio, Sport Velocipedistico e Aerostatico, Istruzione e lavori scolastici, Elettricità

Art 3 — Le domande di ammissione dovianno pervenire avanti il 31 dicembre 1895 Lo spazio essendo limitato, le domande tardive rischieranno di non potere essere soddisfatto e di essere rifiutate

Art 4 — Un regolamento speciale determinera le condizioni della spedizione, del ricevimento dei prodotti, e della rispedizione. In tutti i casi i prodotti da esporre dovranno essere resi a destinazione alla fine dicembre 1895 od al più tardi nella prima quindicina del gennaio 1896

Art 5 — Tutti i prodotti esposti sono obbligati per tutta la durata dell'Esposizione e non potranno essere ritirali che con un ordine dell'Amministrazione dell'Esposizione

Il diritto di vendita e prelevamento immediato dei prodotti fabbricati sul luogo sarà oggetto di un Regolamento speciale e di una corrisposta da determinarsi ed a patto di rimpiazzare i prodotti successivamente

Art 6 — Verun prodotto esposto puo essere disegnato, copiato o riprodotto sotto una forma qualsiasi, senza una autorizzazione scritta dall'Espositore La Direzione dell' Esposizione si riserva tuttavia il diritto d'autorizzare la riproduzione della veduta generale

Art 8 — L'Esposizione sara costituita in deposito reale, per conseguenza i prodotti saranno franchi dei diritti di Dazio, come pure dalla Dogana francese

Art 8 — I prodotti esposti saranno ripartiti in sei sezioni, divise esse stesse in 18 gruppi e 82 classi

Art 9 — Ciascun Espositore dovra prima indirizzare al Segretario Generale dell' Esposizione una scheda di doman da d'ammissione

Questa scheda indichera

Il nome, cognome o ditta, la nazionalita ed il domicilio dell' Espositore,

La sede dello stabilimento, e la data della fondazione,

La natura, l'indicazione ed il numero degli oggetti che si vuol esporre,

Il prezzo corrente, come pure il totale valore degli oggetti esposti.

Informazioni sul modo di fabbricazione Lo spazio domandato superficie orizzontale, mutale, al coperto, o all'aria scoperta, come pure la forma dell'installazioni (vetrine, tavole, o spazio libero ecc ecc),

Se avvi bisogno d'acqua oppure di corrente elettrica,

I brevetti che gli espositori possedono, Le ricompense ottenute alle diverse esposizioni e tutte le informazioni per la giuria

Art 10 — L'Esposizione prende a suo catico l'installazione nonche la decorazione generale delle gallerie e dell'assie me dell'Esposizione, lasciando agli espositori la cura e le spese delle loro vetrine, tavole, assetto e decorazioni particolari

In compenso delle spese che incombono all' Esposizione, preleverassi sopra ciascun espositore per l'ammissione dei suoi prodotti una contribuzione stabilità alle seguenti condizioni

- 1 Un diritto fisso di 5 franchi per espositore all'iscrizione della domanda d'ammissione
- 3 Un diretto proporzionale per metro quadrato di superficie, applicabile a tutti gli espositori, così fissato
- a) Per metro quadrato nella galleria chiusa, (fabbricato principale), superficie orizzontale il metro quadrato franchi 40 superficie murale 15 superficie isolata 60
- b) Per metro quadrato in aria scoperta con facolta di elevare costruzioni franchi 15

c) senza facolla di costr · 10 Non sarà accordato meno di un metro quadrato

Art 11 — Il pagamento della quota dovuta per lo spazio e dei 5 franchi per l'ammissione e fissato come segue

Meta al ricevere del certificato d'ammissione più i 5 franchi di diritto di ammissione

Meta all'apertura dell' Esposizione

In difetto di pagamento nelle epoche indicate, il Amministrazione dell' Esposizione si riserva il diritto di prendere tutte quelle misure che giudichera utili a garenzia dei suoi interessi e al decoro dell' Esposizione

Art 12 — Gli espositori di vini, ac quavite, liquori e bevande fermentate, che non volessero sopportare le spese di installazione particolare, saranno am messi, mediante l'unica retribuzione di 20 franchi, tassa d'ammissione non compresa, esponendo fino a 12 bottiglie, e dovranno pagare in'oltre un franco per ciascuna bottiglia supplementare

Art 13 — La firma della scheda della domanda d'ammissione impegna ciascuno espositore ad accettare tutte le condizioni del presente Regolamento, specialmente ciò che concerne gli articoli 10, 11 e 12, come pure tutte le misure d'ordine e di sicurezza che saranno
in seguito prescritte dall'amministrazione

Art 14 — Gli espositori, che avranno bisogno d'acqua o di elettricità, lo dichiareranno nella domanda d'ammissione e indicheranno la quantità che loro sarà necessaria, aggiungendo tutti i dettagli utili la acqua e la corrente elettrica impiegata dagli espositori saranno a loro carico nelle proporzioni dell'uso che ne faranno e alle condizioni di prezzo le più ridotte

Art 15—1 prodotti da esporsi do vianno essere indirizzati al Segretario Generale dell' Esposizione, appoggiate alle Messageries F Carre di Cannes, in porto pagato, franchi d'ogni spesa a rischio e pericolo dell'espositore e senza responsabilità per il Direttore della Esposizione, che fara le pratiche necessarie in vista di ottenere dalle Compagnie delle strade ferrate e di navigazione riduzioni importanti sopra i prezzi di trasporto

Art 16 — Sono escluse dall' Esposizione le materie esplosive, fulminanti e in generale tutte le materie giudicate pericolose

Non saranno ricevuti che in vasi solidi, proprii e di piccole dimensioni gli spiriti e alcool, gli olii e le essenze, le materie corrosive e generalmente i corpi che possono alterare gli altri prodotti o incomodare il pubblico

Le capsule, miccie, gli esplodenti, i fuochi d'artificio, i fiammiferi e altri oggetti analoghi non saranno ricevuti che allo stato d'imitazione e senza alcune composizioni di materie infiammabili, esplosive o pericolose

Art 17 — L'Amministrazione della Esposizione si riserva il diritto assoluto di far ritirare tutti i prodotti, che per la loro natura o per il loro aspetto sembrassero nocivi, incompatibili allo scopo e alle convenienze generali dell'Esposizione

Tutte le spese d'installazioni di tavole, vetrine, ecc., particolari, sono a carico dell' Espositore, l'Amministrazione non avendo a suo carico che la decorazione dell' Esposizione in generale

Tuttavia l'Amministraziono s'incarichera se l'Espositore lo desidera, di tornirgli le vetrine, tavole, decorazioni, ecc e di organizzargli la sua mostra a condizioni da convenirsi coll'Ammini strazione, sopra disegno fornito dallo Espositore Art 18 — Un'assicurazione sara presa in vista di preservare i fabbricati contro il rischio dell'incendio Gli Espositori assicureranno essi stessi direttamente i loro prodotti, se lo giudicheranno necessario. L'Amministrazione s'incarichera a richiesta di queste assicurazioni parziali per conto degli Espositori

L'Amministrazione dell'Esposizione prenderà le misure necessarie per proteggere i prodotti esposti contro tutte le avarie e che una sorveglianza attiva sia esercitata, ma essa non sara in nessun caso responsabile degli incendi, accidenti, guasti ecc che gli oggetti esposti potessero soffrire, qualunque ne possa essere la causa e l'importanza

Art 19 — Dopo la chiusura dell' E sposizione l'Espositore dovra far levare i prodotti esposti nel termine fissato dall' Amministrazione dell' Esposizione, in difetto questi prodotti saranno depositati in magazzini a spese ed a rischio dell' Espositore, e senza responsabilità alcuna dell' Amministrazione

Art 20 — Il Giuri d'esame sara composto di Rappresentanti i più autorizzati della scienza, delle Arti e dell'In dustria sia in Francia che all'Estero

Art 21 — Il Giuri prendera tutte le garenzie che giudichera necessarie pel compimento della sua missione ed avra sempre diritto di escludere dal concorso tutti gli Espositori che avessero tentato di sorprendere la sua buona fede

Art 22 — La cerimonia di distribuzioni dei premi avra luogo possibilmente prima della chiusura dell'Esposizione

Il massimo sfarzo sara dato a questa solennita e la più grande pubblicita al programma delle ricompense

Art 23 -- Le ricompense distribuite dall'Esposizione consisteranno in

1º Diploma d'Onore

2° di Medaglia d'Oro

3° d'Argento

4° , di Bronzo accompagnati d'una Medaglia Commemorativa di Bronzo

5° Menzioni Onorevoli

Approvato dal Comitato d'iniziativa e fondazione

Cannes, 15 luglio 1895

Per il Comitato
P De Monigalitard
Ufficiale dell'Istruzione Pubblica
Segr Generale dell'Esposizione

VINCENZO SARACENI, Gerente respons

Tipografia Gius Gervasi-Modica